

Assicurazione a copertura dei danni materiali da esecuzione e responsabilità civile

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: AIG Europe Limited – Rappresentanza generale per l'Italia

Prodotto: E.A.R. – Tutti i rischi del montaggio

AIG Europe Limited. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260, Autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e regolata dalla Financial Conduct Authority e Prudential Regulation Authority (numero FRN 202628). Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito. La polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia, filiale con sede in Via della Chiusa, 2, 20123, Milano, Italia, Tel: +39 02.36.90.1 - Fax 02 36 90 222, Autorizzazione in Italia n.: 401591, iscritta all'Albo delle imprese IVASS (Elenco I) il 07/06/2012 al n. I.00106.

Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della Sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l'intero set informativo di polizza.

Che tipo di assicurazione è?

E.A.R. - Tutti i rischi del Montaggio è un prodotto che assicura il montaggio e la costruzione di edifici, infrastrutture e/o impianti e la Responsabilità Civile durante l'esecuzione delle opere stesse.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Sezione I – Danni alle cose:**
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in Polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati e alle condizioni ed entro i limiti indicati in polizza.
- ✓ **Sezione II - Responsabilità civile verso terzi:**
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose di terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dei lavori di montaggio e che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in Polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione, alle condizioni ed entro i limiti indicati in polizza.

L'ammontare della somma assicurata cambia in base alle specifiche esigenze assicurative del Contraente ed è specificato nel Certificato di Assicurazione.

Per l'elenco completo delle coperture si rinvia ad altra documentazione precontrattuale.



Che cosa non è assicurato?

Di seguito sono indicati i principali rischi non assicurati, si rimanda ad altra documentazione precontrattuale per l'elenco completo:

- ✗ i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- ✗ le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;
- ✗ le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
- ✗ Le Franchigie e la parte di danno che eccede il massimale;
- ✗ i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

Con riferimento alla Sezione I – Danni alle cose:

- ! i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- ! i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- ! gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevanti soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- ! i danni alle opere o agli impianti preesistenti.
- ! i danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione.

Con riferimento alla Sezione II - Responsabilità civile verso Terzi:

- ! la responsabilità verso Terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori.
- ! i danni derivati dalla costruzione di Opere in violazione di diritti altrui;
- ! i danni derivanti da polvere;
- ! i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- ! i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi o dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti;
- ! i danni a cose dovuti a vibrazione, a rimozione, a franamento e a cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere;
- ! i danni materiali e diretti a cavi o condutture sotterranee;
- ! contaminazioni chimiche, biologiche e/o batteriologiche, nonché amianto.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è operante nell'ambito dell'ubicazione del rischio dichiarata dal Contraente.



Che obblighi ho?

- L'obbligo di fornire informazioni vere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- Obbligo di comunicare all'Assicuratore ogni circostanza sopravvenuta o mutamento che possa comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- Obbligo di pagare il premio assicurativo con le modalità e le tempistiche indicate dall'Intermediario;
- Obbligo di dare avviso all'Assicuratore circa l'esistenza di un diverso contratto assicurativo a copertura del medesimo rischio;
- L'obbligo in capo all'Assicurato di trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta all'Assicuratore al fine di informarlo di qualsiasi Richiesta di Risarcimento o circostanza presentata contro l'Assicurato;
- L'obbligo in capo all'Assicurato, in caso di Richiesta di Risarcimento, di assumere ragionevoli iniziative per ridurre o diminuire il danno.



Quando e come devo pagare?

Il contratto prevede il pagamento in soluzione unica ed anticipata del premio.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dal Decreto Legislativo 231/2007 e dal Regolamento ISVAP n.5 del 16 ottobre 2006 e s.m.i.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul luogo di montaggio.

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza; in caso di esistenza del contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in Polizza.

In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24,00 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- c) presa in consegna od uso delle opere secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico. Dette prove (genericamente definite "collaudo") non possono durare più di quattro settimane.

Qualora intervenga presa in consegna, uso secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico soltanto di parte dell'impianto o di una o più macchine, la garanzia cessa solo per tali parti o macchine, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate.

Nel caso di cose usate o comunque non nuove, la garanzia cessa con l'inizio del collaudo.

Qualora le operazioni di montaggio o di collaudo, comprese nella garanzia prestata, non siano concluse entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un più esteso periodo a condizioni da convenire.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione non si rinnova tacitamente alla scadenza, pertanto non è richiesta la disdetta.

Assicurazione Tutti i rischi del montaggio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Nome Prodotto: E.A.R. (ERERCTION ALL RISKS)

Data di ultimo aggiornamento: 1° gennaio 2019

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Compagnia: AIG Europe S.A.. Registrata in Lussemburgo con il numero B218806. Sede legale: 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo appartenente al gruppo AIG. La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, sede secondaria in Italia in Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano, Italia - Tel 02.36901 Fax 02.3690222. C.F. 97819940152/P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954, Sito web: www.aig.co.it Indirizzo di posta elettronica: insurance@aigeurope.postecert.it. AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia è soggetta alla vigilanza dell'autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese, Commissariat aux Assurances, autorizzata ai sensi dell'arrêté ministériel del 3 gennaio 2018. AIG Europe S.A. è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è I.00146 ed autorizzazione in Italia n: D947R. L'attività di AIG Europe S.A. sul mercato italiano è regolamentata dall'IVASS.

AIG Europe S.A. (AESA), società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio approvato.

Dopo il trasferimento delle attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito, con effetto dal 1° dicembre 2018, AIG Europe Limited (AEL) si è fusa per incorporazione in AESA.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017:

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni);
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni);
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni);
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%;
- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.co.uk> (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report)

Al contratto si applica la legge italiana.

 Che cosa è assicurato?	
L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente	
ESTENSIONI	
SEZIONE I – DANNI ALLE COSE	
Riparazioni provvisorie, modifiche, aggiunte, miglioramenti a seguito di sinistro indennizzabile	 I costi di eventuali riparazioni provvisorie a seguito del sinistro indennizzabile sono a carico della Società.

GARANZIE OPZIONALI

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni.



Che cosa non è assicurato?

SEZIONE I – DANNI ALLE COSE

<u>Delimitazione dell'assicurazione</u>	✗ le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto; ✗ i costi di demolizione o di sgombero; ✗ i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità; ✗ i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere.
Riparazioni provvisorie, modifiche, aggiunte, miglioramenti a seguito di sinistro indennizzabile	✗ costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti.
SEZIONE II – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	
Delimitazione dell'assicurazione	✗ i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti; ✗ le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali; ✗ i danni da furto;
Gestione delle controversie – spese legali	✗ spese da essa non autorizzate; ✗ spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE I – DANNI ALLE COSE

<u>Definizione di sinistro</u>	! In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 (quarantotto) ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di Polizza.
<u>Delimitazione dell'assicurazione</u>	! i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo; ! i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
<u>Riparazioni provvisorie, modifiche, aggiunte, miglioramenti a seguito di sinistro indennizzabile</u>	! Le ricostruzioni devono costituire parte di quelle definitive e non devono aumentare il complessivo costo di ricostruzione.
SEZIONE II – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	
<u>Delimitazione dell'assicurazione</u>	! Non sono considerati Terzi: a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che,

	indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione. ! i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990; ! i danni causati da natanti o aeromobili;
CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI	
<u>Delimitazione causale dei rischi</u>	! La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di: a) atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici o dolosi compresi gli atti di terrorismo e sabotaggio organizzato; b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; c) contaminazioni chimiche, biologiche e/o batteriologiche, nonché da amianto; d) i danni da campi elettromagnetici.
<u>Delimitazione temporale dei rischi</u>	! La Società non è obbligata per i danni che: a) si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione; b) pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione; c) vengano denunciati dopo 6 mesi dalla scadenza del rispettivo periodo coperto dall'assicurazione.
<u>Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni</u>	! Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente Polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

I massimali, sottolimiti, le somme assicurate, franchigie e scoperti sono di volta in volta pattuiti con il contraente secondo le sue esigenze assicurative. Si rimanda pertanto al Certificato di Assicurazione o alle Condizioni di Assicurazione per il loro ammontare.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro. L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve: a) darne immediata notizia telegrafica alla Società; b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto; c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno; d) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le azioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti; e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli. In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia.
	Gestione da parte di altre imprese: la società non si avvale di imprese terze per la gestione del sinistro.
	Prescrizione: Ai sensi dell'articolo 2952, secondo comma, c.c., i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso azione giudiziale contro il medesimo.

Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Obblighi dell'impresa	Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Intermediario al quale è assegnata la Polizza entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.



Quando e come devo pagare?

Premio	Su eventuali aggiornamenti della somma assicurata andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà le relative appendici di regolazione del premio che dovranno essere perfezionate entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società, pena la riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'assicurato per danni verificatisi a partire dalla data di emissione delle appendici e sino al momento del pagamento del premio alla Società; del quale premio la Società ha in ogni caso diritto.
Rimborso	In caso di recesso, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni.
Sospensione	Se il Contraente non paga le rate del premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto li è dovuto



Come posso disdire la polizza?

Recesso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni.
Risoluzione	L'Assicurato ha la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.



A chi è rivolto questo prodotto?

E' specificatamente dedicata ai proprietari dell'opera realizzata, imprese di costruzioni, e società immobiliari a tutela degli acquirenti

di immobili.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 18,28%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: AIG Europe S.A Servizio Reclami Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano - Fax 02 36 90 222 e-mail: servizio.reclami@aig.com AIG Europe S.A. deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli agenti (iscritti sez. A e sez. F del RUI) e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere sospeso fino ad un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.
All'IVASS	All'IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/ Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o

	direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.
	PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER LA GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per :

- **"Assicurazione"** : il contratto di assicurazione;
- **"Polizza"** : il documento che prova l'assicurazione;
- **"Contraente"** : il soggetto che stipula l'assicurazione;
- **"Assicurato"** : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- **"Società"** : l'impresa assicuratrice;
- **"Premio"** : la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- **"Rischio"** : la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- **"Sinistro"** : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- **"Indennizzo/Risarcimento"**: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- **"Franchigia"** : l'importo che viene detratto dall'indennizzo/risarcimento per ciascun sinistro;
- **"Scoperto"** : la quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato;
- **"Luogo di esecuzione"** : il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione e/o interdetta al libero ingresso - nel quale l'Assicurato effettua i lavori assicurati alla Sezione I.

SEZIONE I - DANNI ALLE COSE

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in Polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse.

L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie e/o scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari, stimati al momento del Sinistro, per rimpiazzare e per ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.

La somma assicurata per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possano verificarsi durante la validità della polizza.

Articolo 2 - Definizione di sinistro

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie e/o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 (quarantotto) ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di Polizza.

Articolo 3 - Delimitazione dell'assicurazione

La Società non è obbligata ad indennizzare:

- a) i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- b) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;
- d) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;
- e) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- f) i difetti di rendimento degli enti assicurati;
- g) i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- h) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
- i) i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

La Società, inoltre, non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in Polizza delle relative Condizioni Particolari:

- l) i danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione;
- m) i danni alle opere ed impianti preesistenti;
- n) i costi di demolizione o di sgombero;
- o) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità;
- p) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
- q) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere.

Articolo 4 - Somma assicurata - Variazioni di rischio - Assicurazione parziale

Premesso che la somma assicurata alla partita 1) di Polizza deve corrispondere:

- al valore di rimpiazzo a nuovo di tutti gli impianti e i macchinari da installare;
 - a tutti i costi di installazione e montaggio compresi noli, utili e dazi doganali;
 - a ogni e qualsiasi altro importo concernente gli impianti e le opere da assicurare compresi lavori a corpo, a misura, prestazioni a consuntivo e lavori in economia;
- si stabilisce che:



- a) in caso di esistenza di contratto di appalto, deve essere assicurato un importo pari al prezzo contrattuale dell'opera più il prezzo delle macchine, degli impianti e dei materiali forniti dal Committente, il tutto da aggiornare durante il corso e alla fine dei lavori con l'inserimento degli importi pagati all'appaltatore per revisioni dei prezzi contrattuali e degli importi relativi ad eventuali perizie suppletive e compensi per variazioni del progetto originario;
- b) in caso di assenza del contratto di appalto, deve essere assicurato un importo pari al prezzo stimato che gli impianti o le opere da montare avranno al termine dei lavori; qualora nel corso dei lavori avvengano variazioni del prezzo delle macchine e degli impianti, dei costi di materiale o manodopera, oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino gli impianti o le opere da montare, tali da superare il suddetto prezzo stimato, il Contraente è obbligato ad aggiornare di conseguenza la somma assicurata.

Se durante il corso dei lavori si verificano variazioni del progetto originario o degli impianti o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di rendere noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

Se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che deve essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Art. 5 - Modalità degli aggiornamenti della somma assicurata e relativo regolamento di premio

Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata di cui all'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione devono essere comunicati alla Società entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro tre mesi dal termine dei lavori; trascorsi tre mesi e sino al momento della comunicazione delle somme assicurate aggiornate si applica una riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi in detto periodo, fatto salvo comunque il diritto della Società al relativo premio. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà le relative appendici di regolazione del premio che dovranno essere perfezionate entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società, pena la riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi a partire dalla data di emissione delle appendici e sino al momento del pagamento del premio alla Società; del quale premio la Società ha in ogni caso diritto.

Art. 6 - Riparazioni provvisorie, modifiche, aggiunte, miglioramenti a seguito di sinistro indennizzabile

I costi di eventuali riparazioni provvisorie a seguito del sinistro indennizzabile sono a carico della Società sempreché tali ricostruzioni costituiscano parte di quelle definitive e non aumentino il complessivo costo di ricostruzione. I costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti non sono comunque indennizzabili.

SEZIONE II - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Articolo 7 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e - ferma la detrazione della franchigia convenuta in Polizza - per danneggiamenti a cose di terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dei lavori di montaggio e che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in Polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione, nei limiti dei massimali convenuti per la Sezione II.

Articolo 8 - Definizione di sinistro

Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione della franchigia e/o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

Articolo 9 - Delimitazione dell'assicurazione

Non sono considerati Terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

L'Assicurazione non comprende:

- d) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti;
- e) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990;
- f) i danni causati da natanti o aeromobili;
- g) la responsabilità verso Terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- h) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- i) i danni derivati da polvere;
- l) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- m) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- n) i danni da furto;
- o) danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi o dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti;
- p) i danni a cose dovuti a vibrazioni.

Solo mediante espresso richiamo in Polizza delle relative Condizioni Particolari, sono assicurabili:

- q) pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata;
- r) i danni a cose dovuti a vibrazione, a rimozione, a franamento e a cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere;
- s) i danni materiali e diretti a cavi o condutture sotterranee.

Articolo 10 - Gestione delle controversie - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengano a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel quale caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La Società non riconosce spese da essa non autorizzate.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI

Articolo 11 - Delimitazione causale dei rischi

La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici o dolosi compresi gli atti di terrorismo e sabotaggio organizzato;
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) contaminazioni chimiche, biologiche e/o batteriologiche, nonché da amianto;
- d) i danni da campi elettromagnetici.

L'assicurazione non comprende inoltre i danni verificatisi a causa di interruzioni o sospensioni - totali o parziali - delle operazioni di montaggio.

Articolo 12 - Delimitazione temporale dei rischi

La Società non è obbligata per i danni che:

- a) si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione;
- b) pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione;
- c) vengano denunciati dopo 6 mesi dalla scadenza del rispettivo periodo coperto dall'assicurazione.

Articolo 13 - Periodo di copertura

L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul luogo di montaggio.

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza; in caso di esistenza del contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in Polizza.

In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24,00 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- c) presa in consegna od uso delle opere secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico. Dette prove (genericamente definite "collaudo") non possono durare più di quattro settimane.

Qualora intervenga presa in consegna, uso secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico soltanto di parte dell'impianto o di una o più macchine, la garanzia cessa solo per tali parti o macchine, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate.

Nel caso di cose usate o comunque non nuove, la garanzia cessa con l'inizio del collaudo.

Qualora le operazioni di montaggio o di collaudo, comprese nella garanzia prestata, non siano concluse entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un più esteso periodo a condizioni da convenire.

Il premio dell'eventuale proroga rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che il Committente prenda in consegna l'opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei lavori.

Art. 14 - Cessazione, interruzione, sospensione del montaggio

In caso di cessazione, interruzione, sospensione delle operazioni di montaggio l'Assicurato è obbligato a darne immediata comunicazione alla Società.

La Società si riserva di concordare con l'Assicurato la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.

Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, l'Assicurato, pena la decadenza del diritto all'Indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.

Articolo 15 - Ispezione delle cose assicurate

I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.



Articolo 16 - Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischio

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.

Articolo 17 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:

- a) darle immediata notizia telegrafica alla Società;
- b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
- d) fornire alla Società ed ai suoi mandatarî tutte le azioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

La riparazione può essere subito iniziata dopo l'avviso prescritto al comma a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'Articolo 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia.

L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di Polizza.

Articolo 18 - Arbitrato in caso di controversia

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta stessa.

I due arbitri, entro 20 (venti) giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.

Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Società.

Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio.

Tali pronunce devono essere emesse entro 180 (centottanta) giorni dalla data di elezione del terzo arbitro.

Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'Assicurato.

Articolo 19 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Intermediario al quale è assegnata la Polizza entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

Articolo 20 - Danni - Facoltà di recesso

Avvenuto il sinistro ed anche prima di liquidare l'indennizzo, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60 (sessantesimo) giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni da questo contratto; trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

L'articolo non ha effetto per le opere per le quali esista l'obbligo dell'assicurazione, per le garanzie prestate dalla presente polizza, nel contratto d'appalto.



Articolo 21 - Onere della prova

In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di Polizza è a carico del Contraente o dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo o al risarcimento.

Articolo 22 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente Polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

Articolo 23 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla Polizza - Onere per imposte e tasse

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato, ma con l'intervento del Contraente all'atto del pagamento.

Sono a carico del Contraente gli oneri per imposte e tasse, presenti e futuri, comunque connessi alla stipulazione e all'esecuzione della polizza.

Articolo 24 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma a), debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società, ovvero all'Intermediario al quale è assegnata la polizza.

Articolo 25 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Intermediario cui è assegnata la Polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

Articolo 26 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Il Contraente

AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per
l'Italia



DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara:

- a) di essere consapevole che le sue dichiarazioni inerenti al presente contratto costituiscono elemento essenziale per la validità e l'efficacia del contratto stesso e che la Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base ad esse;
- b) ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1984 del Codice Civile:
 - che non ha omissis, taciuto od alterato alcuna circostanza che possa influire sulla valutazione del rischio;
 - che le Opere o altre costruzioni da lui realizzate nell'ambito delle sue attività imprenditoriali non hanno subito nell'ultimo decennio danni della medesima natura di quelli indennizzabili in base alla presente Polizza, al di fuori di quelli esplicitamente dichiarati;
 - di non avere in corso altre assicurazioni per i medesimi rischi di cui al presente contratto, al di fuori di quelle esplicitamente dichiarate.
- c) di conoscere ed accettare le Condizioni Generali di Assicurazione e le clausole Particolari/Aggiuntive.
- d) di aver sottoscritto gli eventuali allegati riportati nella presente Polizza.

Il Contraente

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente approva espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati:

Articolo 13	Periodo di copertura
Articolo 14	Cessazione, interruzione, sospensione del montaggio
Articolo 18	Arbitrato in caso di controversia
Articolo 20	Danni - Facoltà di recesso
Articolo 21	Onere della prova
Articolo 22	Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni
Articolo 25	Foro competente
Clausole Particolari/aggiuntive (se operante/i)	

Il Contraente
